

## REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

## recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana <sup>(3)</sup>. Dopo l'entrata in vigore del suddetto regolamento, sono stati adottati o modificati alcuni regolamenti orizzontali o settoriali, e cioè il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(4)</sup>, il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(6)</sup>, regolamenti di cui occorre tenere conto per il contingente aperto dal regolamento (CE) n. 196/97.

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

<sup>(5)</sup> GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006.

<sup>(6)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Questo regolamento si applica fatte salve eventuali condizioni supplementari o deroghe previste dai regolamenti settoriali. È quindi opportuno per motivi di chiarezza adattare le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per l'importazione di riso di origine egiziana adottando un nuovo regolamento e abrogando il regolamento (CE) n. 196/97.

(3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2184/96 prevede l'apertura di un contingente tariffario globale per campagna di commercializzazione di 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006 di origine egiziana. Al contingente si applica il dazio doganale previsto dal regolamento (CE) n. 1785/2003, calcolato in conformità agli articoli da 11 a 11 *quinquies*, ridotto di un importo pari al 25 % del valore del suddetto dazio. Tenuto conto della possibile applicazione di dazi doganali diversi, occorre stabilire le condizioni di applicazione della riduzione del 25 %.

(4) Ai fini di una corretta gestione di detto contingente, è necessario permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingente e prevedere quindi una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Per lo stesso motivo occorre definire le norme specifiche relative alla compilazione delle domande di titoli, al loro rilascio, al periodo di validità e alla comunicazione delle informazioni alla Commissione nonché le misure amministrative idonee a garantire che non sia superato il volume del contingente stabilito. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di tale contingente e di semplificarne la gestione, occorre disporre che la presentazione delle domande di titoli di importazione sia effettuata con cadenza settimanale e fissare l'importo della cauzione a un livello adeguato ai rischi incorsi.

(5) Le disposizioni relative al documento di trasporto e alla prova dell'origine preferenziale, al momento dell'immissione in libera pratica, sono definite dal protocollo IV della decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra <sup>(7)</sup>. Occorre stabilire le modalità di applicazione di dette disposizioni per il contingente di cui trattasi.

<sup>(7)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38.